

## DMZ AGGIORNA N. 131 DEL 14 LUGLIO 2022

### CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2022 ELIMINATO IL TERMINE "FALLIMENTO" (prima parte)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152 del 1° luglio 2022, il decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza

Il decreto entrerà in vigore il **15 luglio 2022**, unitamente alle disposizioni dell'intero Codice.

Le novità di maggior rilievo riguardano:

1. la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell'impresa;
2. le nuove misure di allerta;
3. il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione;
4. le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.

#### 1. la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell'impresa :

si definisce "CRISI" lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, che si manifesta quando la stima dei flussi di cassa prospettici per i dodici mesi successivi, sia inadeguata a far fronte alle obbligazioni.

Viene eliminato ogni riferimento al termine "fallimento" - sostituito con l'espressione "liquidazione giudiziale" - e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell'imprenditore insolvente.

Il decreto abroga inoltre tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle abrogate procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul **dovere dell'imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa**

Nel DMZ Aggiorna di domani continueremo ad approfondire i dettami del nuovo Decreto collegato al codice della crisi e dell'insolvenza.

Lo Studio resta a completa disposizione